

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado dell'anno 2015, e vertente

tra

TERZA DATRICE DI IPOTECA,

ATTRICE

e

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di mutuo.

CONCLUSIONI

All'udienza del 6.12.2017, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 18.10.2015, TERZA DATRICE DI IPOTECA, ha citato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, BANCA per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"1) In via principale: accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa contiene pattuizioni in violazione della legge 108/96, come sopra illustrate, e, per gli effetti dichiarare la gratuità del mutuo, ex art. 1815 c.c., con ogni conseguente pronuncia accessoria, ovvero rideterminare i rapporti dare avere inter partes secondo giustizia;

2) In via subordinata: dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso contrattuale ai sensi dell'art. 117 comma 6 del TUB, con conseguente sostituzione nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo e rideterminazione dei rapporti dare avere inter partes secondo giustizia,

3) In ogni caso: accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha pattuito e/o applicato, nel contratto descritto in narrativa, interessi anatocistici all'uopo rideterminando i rapporti dare avere inter partes secondo giustizia;

4) ordinare alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" quale "contestato", ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia 11.2.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;

5) condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2043 c.c., 185 c.p., nella misura che verrà all'uopo ritenuta di giustizia, eventualmente anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.;

6) condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, determinati ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, con liquidazione in favore del difensore".

In via istruttoria, ha richiesto di disporre CTU contabile al fine di confermare le proprie risultanze.

A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto che in data 21.03.2005 IL MUTUANTE aveva stipulato con BANCA S.p.A. un contratto di mutuo a rogito Notaio ed ha depositato perizia di parte, volta a dimostrare la illegittima applicazione, in relazione al medesimo contratto, di interessi ed oneri non dovuti, nonché la violazione dell'art. 117 TUB, con conseguente sostituzione del tasso corrispettivo con il tasso minimo dei BOT a 12 mesi,

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile n.3236 del 19 febbraio 2018

atteso che l'ISC dichiarato dalla Banca nel contratto (4,029%) risulterebbe inferiore rispetto a quello effettivo verificato dal perito di parte (4,106%).

Si è costituita in giudizio BANCAS.p.A., in proprio e quale mandataria della SOCIETA' DI GESTIONE CREDITI S.r.l., che in data 9.3.2012 ha acquistato pro soluto da BANCA S.p.A. tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario o fondiario, in virtù del programma di cessioni convenuto con l'accordo quadro di cessione di crediti del 13.1.2012 tra le stesse.

In via preliminare, la Banca convenuta ha chiesto di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di TERZA DATRICE DI IPOTECA attesa la sua qualità non di parte mutuataria. Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree in quanto inammissibili e infondate, in fatto e diritto, nonché il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

All'udienza di prima comparizione del 28.04.2016, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.

All'udienza del 5.10.2016, il Giudice istruttore, ritenuta la causa documentalmente istruita, ha rigettato la richiesta di CTU avanzata da parte attrice e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 20.12.2017, sulle conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In via preliminare, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice, sollevata dalla Banca convenuta.

Infatti, considerato che la nullità della clausola consequenziale all'usurarietà dei tassi pattuiti può essere fatta valere in ogni momento da qualunque interessato ed che, pur non essendo parte mutuataria del contratto di mutuo in contestazione, TERZA DATRICE DI IPOTECA è terzo datore di ipoteca, ritiene il Tribunale che parte attrice abbia interesse ad agire, e sia quindi legittimata ad agire, in quanto in caso di accoglimento della domanda, la garanzia risulterebbe prestata per un importo inferiore a titolo di interessi.

Nel merito, tuttavia, le domande introdotte da parte attrice sono infondate per i motivi appresso indicati.

Non è innanzitutto condivisibile l'assunto della sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, sul quale si fondano sostanzialmente le domande di accertamento della pattuizione di interessi usurari e di ripetizione dell'indebito. Tale assunto non può essere condiviso.

Al riguardo, secondo il Tribunale, la verifica tesa a determinare se il tasso di interesse pattuito e applicato al contratto di mutuo sia usurario o meno, ai sensi della Legge n. 108/96, dovrebbe involgere soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori.

Sotto questo profilo, è noto che secondo Cass. 9 gennaio 2013, n. 350, *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile n.3236 del 19 febbraio 2018

Siffatta pronuncia richiama espressamente quanto affermato da Corte Cost. 25 febbraio 2002, n. 29, per la quale “ *il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti"* rende plausibile ... l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui” *il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori*”, e si pone sulla scia dell’orientamento espresso, tra le altre, da Cass. 4 aprile 2003, n. 5324, Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, e Cass. 22 aprile 2000, n. 5286.

Tale orientamento, peraltro, è stato recentemente ribadito anche da Cass. 5598/17 e Cass. 23192/2017. Quest’ultima, in particolare, non ha avallato, né la tesi della sommatoria dei tassi di interesse, né quella del raffronto dei tassi di interessi moratori con TSU basato sulle rilevazioni trimestrali de decreti ministeriali emanati in esecuzione della Legge n. 108/96 con riferimento ai soli interessi corrispettivi. La S.C. ha soltanto chiarito che si incorre in errore qualora si ritenga che il tasso soglia non sia stato superato solo perché non sarebbe consentito cumulare i due tipi di interessi (corrispettivo e moratorio), sicché verrà effettuata un’autonoma verifica anche in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte degli interessi moratori.

Ciononostante, il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole, non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall’inadempimento o dal ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria.

Difatti, il tasso di mora ha un’autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014).

Sebbene la distinzione tra le due figure risultasse meno sfumata sotto il vigore dell’art. 41 cod. comm., il quale ammetteva l’automaticità della produzione di interessi non moratori limitatamente ai soli rapporti oggettivamente commerciali, non può per ciò solo ritenersi che l’ art. 1282 c.c. sia sovrapponibile all’art. 1224 c.c. e che, dunque, gli interessi corrispettivi e quelli moratori possano porsi sullo stesso piano, in quanto, come evidenziato anche da autorevole dottrina, sono identificabili diverse situazioni in cui si verifica un’esigibilità o un ritardo nel pagamento senza una corrispondente situazione di mora (quale, ad esempio, il caso del corrispettivo pecuniario divenuto esigibile per l’appaltatore dopo la consegna e l’accettazione dell’opera da parte dell’appaltante, esigibile anche qualora non sia decorso il termine per l’ adempimento), situazioni riconducibili nell’alveo della prima disposizione, ma non in quello della seconda, il cui ambito di applicazione è circoscritto in quello della prima.

Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell’art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell’inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (cfr. Trib. Roma, 16 settembre 2014);

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile n.3236 del 19 febbraio 2018

Inoltre, le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, in quanto la lettura congiunta degli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, punto terzo, c.c., porta ad affermare che qualora si tratti di obbligazioni pecuniari *portables* e sia scaduto il termine per l'adempimento, l'ambito di applicazione dell'art. 1282 c.c., riconducibile agli interessi corrispettivi, risulti completamente affievolito.

Infatti, non appena il credito diventa liquido ed esigibile si costituiscono le condizioni ed i presupposti per l'applicazione dell'art. 1224 c.c., norma questa prevalente in base al principio di specialità *ex art.* 15 delle disposizioni sulla legge in generale, sicché in tal caso interessi corrispettivi ed interessi moratori, in via di principio, non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi (cfr. ABF - Collegio di Milano, 3 giugno 2014, n. 3577; ABF - Collegio di Napoli, 20 novembre 2013, n. 5877).

In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi va applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale *ex art.* 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione (cfr. Trib. Napoli, 12 febbraio 2014; ABF - Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875; ABF - Collegio di Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125).

Il disatteso orientamento seguito dalla citata giurisprudenza di legittimità sembra porsi in contrasto anche con la *ratio* sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura, che sanziona, all'art. 644 c.p., la condotta di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, da individuarsi, come desumibile anche dal disposto del comma terzo del medesimo articolo, nel divieto di convenire un corrispettivo sproporzionato per la concessione in godimento del denaro di altra utilità.

Per le ragioni sin qui esposte, dovrebbero assumere rilevanza, ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla *mora debendi* (cfr. Tribunale Verona 9 aprile 2014; in materia penale, vedi Trib. Torino, GUP, 10 giugno 2014).

Tale interpretazione appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che *“la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento”*, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass., Sez. II, n. 5683 del 25/10/2012 - dep. 05/02/2013 - De Novellis Spinelli).

Non appare decisivo, in senso opposto, il dettato dell'art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24/01, secondo cui *“ ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile n.3236 del 19 febbraio 2018

momento del loro pagamento”, emanata al dichiarato fine di evitare effetti pregiudizievoli in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale che sarebbero potuti derivare dall’orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 14899/00, cit.) propenso a riconoscere la sopravvenuta usurarietà dei tassi di interesse, benché legittimi al momento della conclusione del contratto di mutuo, per effetto della variazione medio tempore del c.d. tasso-soglia.

Non sembra, infatti, potersi riconoscere a tale norma, in considerazione della sua natura di interpretazione autentica, carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dall’art. 644 c.p. e, come tale, idonea ad ampliare la fattispecie delittuosa del reato di usura, includendo anche oneri non ricollegabili alla erogazione del credito.

Sotto altro profilo, occorre rilevare che i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze con cui, in attuazione della l. n. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell’usura non tengono in considerazione gli interessi moratori.

Sul punto, a partire dal d.m. 25 marzo 2003, si è avuto cura di precisare espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e che l’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano dei Cambi già all’epoca aveva rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

In data 3 luglio 2013, successivamente all’emanazione della richiamata pronuncia della Cassazione, la Banca d’Italia ha diffuso un comunicato secondo il quale gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa anti-usura, sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente chiarito che, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo. Appare, pertanto, del tutto incoerente e illogico prendere in considerazione, ai fini dell’accertamento dell’usura dei tassi di interesse - laddove si sostenga la rilevanza a tali fini anche di quelli moratori - soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito.

Pertanto, anche l’interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, agli interessi moratori.

D’altra parte, come evidenziato nella richiamata comunicazione della Banca d’Italia, l’esclusione degli interessi moratori dal calcolo dell’usura evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, per cui se si prendessero in considerazione anche tali interessi, potrebbe determinarsi un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela, così frustrando le stesse finalità della normativa.

Sarebbe d’altro canto incongruo ritenere che l’usura degli interessi moratori possa essere accertata sulla base di un tasso soglia stabilito senza tener conto dei maggiori costi indotti, per il creditore, dall’inadempimento del debitore (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260 del 17 gennaio 2014, www.arbitrobancariofinanziario.it).

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile n.3236 del 19 febbraio 2018

Da ultimo, va evidenziato che, diversamente opinando, secondo quanto stabilito dalla citata giurisprudenza di legittimità, si dovrebbe concludere nel senso della non coerenza dei decreti ministeriali emanati in attuazione della l. n 108/96 con la stessa legge, in quanto adottati sul non corretto presupposto della non rilevanza degli interessi moratori, con conseguente inapplicabilità a questi ultimi delle soglie fissate per i soli interessi corrispettivi e gli ulteriori oneri connessi all' erogazione del credito.

Tuttavia, nonostante le argomentazioni fin qui svolte, il Tribunale, preso atto del citato contrario orientamento della Suprema Corte in materia, non perviene ad una pronuncia di rigetto della domanda sul mero presupposto della illegittima sommatoria dei tassi di interesse, ma procede ad un'autonoma verifica anche in ordine all'eventuale superamento del TSU da parte degli interessi di mora.

A tal fine, attesa l'impossibilità di comparare elementi tra di loro disomogenei – da una parte, gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, dall'altra, con il TEGM rilevato sulla media degli interessi corrispettivi praticati dagli intermediari finanziari abilitati – la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di mora va effettuata raffrontandolo con un TSU determinato maggiorando il TEGM dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, aumentato della metà (da maggio 2011, maggiorando il TEGM di 2,1 punti percentuali e poi aumentato del 25% e l'aggiunta di ulteriori quattro punti percentuali).

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, nel caso di specie, valutati i dati oggettivi che emergono dal contratto di mutuo ipotecario in contestazione (doc. n. 1, fasc. parte attrice), si rileva che il tasso degli interessi corrispettivi, pattuito all'art. 5 nella misura variabile trimestralmente “pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05 superiore, in essere per valuta data di decorrenza del trimestre, maggiorato di 1,75 punti in ragione d'anno” alla data del contratto era pari al 3,916%, che rimane al di sotto della soglia antiusura del 5,785% secondo il parametro all'epoca vigente.

Quanto alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi di mora, si rileva che lo stesso è stato pattuito in misura pari al “tasso contrattuale vigente maggiorato di due punti in ragione d'anno”, ed è quindi pari al 5,916%; tasso che risulta ugualmente inferiore al tasso soglia antiusura del 8,94%, calcolato secondo i parametri all'epoca vigenti, ottenuto attraverso la maggiorazione di 2,1 punti percentuali di cui si è innanzi trattato.

In relazione al risultato innanzi esposto, la perizia di parte prodotta in giudizio da parte attrice costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (così Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902), la quale avrebbe natura meramente esplorativa, né può essere posta a base della presente decisione, fondandosi su criteri non condivisibili, in quanto non conformi a quelli indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia.

La necessità per il giudice di attenersi, ai fini dell'accertamento dell'usura oggettiva, alle metodologie e alle formule adottate dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione dei TEGM individuati nei suddetti decreti ministeriali, è stata recentemente ribadita dalla S.C. nelle pronunce n. 12965/15 e 22270/16.

Infine, la domanda risulta infondata anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite civili della Cassazione (S.U. del 19 ottobre 2017, n. 24675) con la quale è stata

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile n.3236 del 19 febbraio 2018

affermata l'inesistenza della c.d. "usura sopravvenuta". Le SS.UU., infatti, hanno sancito che, qualora il tasso di interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, in corso di rapporto, la soglia dell'usura come determinata ai sensi della l. 108/1996, non si verifica nullità o inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge o della clausola stipulata successivamente per tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 117, comma 6, TUB, essendo l'ISC dichiarato in contratto inferiore al TAEG verificato, si rileva quanto segue.

L'art. 117 TUB richiamato così dispone: " 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. (abrogato) 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia".

Per i contratti bancari diversi dal credito al consumo (Tit. VI, Capo II, artt. 121 ss. TUB), l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto dalla delibera CICR 4.3.2003, emessa in attuazione dell'art. 116 co. 3 TUB che attribuisce allo stesso Comitato il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi. Si tratta, secondo la previsione di cui all'art. 9, comma 2, di detta delibera, di un indice comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima. La circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21.4.1999, modificata in conseguenza alla predetta delibera CICR, ha stabilito che "il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'art. 122 del TU e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4.3.2003: - mutui; - anticipazioni bancarie; altri finanziamenti".

Nel credito al consumo – ipotesi che, si ripete, non è applicabile al caso di specie relativo ad un mutuo ipotecario - l'art. 125-bis, comma 6, del TUB (inserito nel Titolo VI, Capo II del TUB, intitolato "Credito al consumo") prevede espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG: " Sono nulle le

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile n.3236 del 19 febbraio 2018

clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto". E al comma 7: "Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi". Al comma 8 "Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: a) il tipo di contratto; b) le parti del contratto; c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso".

Alla luce di quanto esposto, appare evidente che il legislatore ha ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità del contratto o delle singole clausole, i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un'indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, la quale può semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto (Trib. Bologna, sez. IV, 28.06.2016 n. 1722).

Nel caso in esame, l'indicazione del costo complessivo dell'operazione non è stata omessa nel contratto di mutuo in esame, in quanto espressamente indicato nella misura del 4,029% (doc. n. 1, fasc. parte attrice), ma, come prospettato dalla stessa parte attrice, risulta soltanto leggermente difforme dall'ISC calcolato dal perito di parte.

Né in quest'ultimo caso possono applicarsi, come infondatamente ritenuto da parte attrice, le previsioni di cui all'art. 117, commi 6 e 7, TUB che sanciscono la nullità delle clausole contrattuali che, tra l'altro, prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati.

Difatti è giuridicamente infondato l'argomento difensivo che intende equiparare l'indicazione dell'ISC contenuta nel contratto di mutuo ad una pubblicizzazione del costo complessivo dello stesso e che, oltretutto, effettua il confronto, non già tra l'ISC dichiarato in contratto e quello pubblicizzato, ma tra quello indicato in contratto e quello autonomamente calcolato dal perito di parte. Il tutto, al fine di farne derivare la nullità della pattuizione e l'applicazione dei tassi sostitutivi più favorevoli per il mutuatario ex art. 117, co. 7(6), TUB.

Salvo quanto innanzi detto in materia di usura, l'eventuale disallineamento dell'ISC indicato nel contratto rispetto a quello effettivo può, in astratto, costituire una violazione della normativa in materia di trasparenza, ma non può certo comportare la nullità della clausola indicativa dell'ISC.

Anche tale doglianza va pertanto rigettata.

Relativamente alla presunta illegittimità del cd. piano di ammortamento alla francese applicato al mutuo in esame, a causa dell'illegittimo effetto anatocistico che lo stesso produrrebbe, occorre rilevare che la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile n.3236 del 19 febbraio 2018

Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.

In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

Anche tale doglianza va pertanto rigettata.

In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande attoree di accertamento della gratuità del mutuo e di ripetizione dell'indebito devono essere rigettate, in quanto infondate. Restano assorbite tutte le ulteriori domande formulate da parte attrice. Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014.

Non sussistono invece i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di condanna di parte attrice soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da TERZA DATRICE DI IPOTECA nei confronti di BANCA e quale mandataria della SOCIETA' DI GESTIONE CREDITI, in relazione al contratto di mutuo del 21.3.2005;
- 2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della Banca convenuta, che liquida in € 2.768,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CAP.

Roma, 13 febbraio 2018

**Il Giudice
Dott. Fausto Basile**

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy